

LAVORO E PREVIDENZA

Dal 2016 in vigore le nuove disposizioni sulle co.co.co.

di Luca Vannoni

Il 1° gennaio del 2016 registra l'entrata in vigore di importanti disposizioni **per le collaborazioni coordinate e continuative** e più in generale per il lavoro autonomo. A seguito, infatti, dell'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015, dal 25 giugno 2015 è stata abrogata la disciplina del contratto a progetto, fermo restando la possibilità di instaurare contratti di collaborazione coordinata e continuativa. In riferimento a tali rapporti di lavoro, a decorrere appunto dal 1° gennaio 2016, l'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 81/2015 prevede **l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione** che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui **modalità di esecuzione sono organizzate dal committente** anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

In virtù di tale disposizione, le collaborazioni vigenti al 1° gennaio 2016, a prescindere dalla data di instaurazione del rapporto, saranno soggette alla disciplina del lavoro subordinato se caratterizzate da una forte rilevanza dell'organizzazione del lavoro, in particolare per quanto riguarda i tempi e il luogo della prestazione. Al di là della **tecnica legislativa utilizzata, troppo generica e imprecisa**, è bene evidenziare che le collaborazioni di lavoro autonomo, anche se svolte con partita IVA, rischiano di vedersi aumentare il relativo costo e applicare disposizioni non regolamentate dal rapporto e derivate dal lavoro subordinato, nel caso in cui la prestazione sia svolta presso un luogo definito dal committente e nei tempi sempre dallo stesso previsti. Anche se sostanzialmente non si tratterà di lavoro subordinato, e a tale contratto non potranno essere ricondotte, fermo restando il carattere autonomo delle collaborazioni, **la disciplina applicabile sarà quella del lavoro subordinato, sia a livello retributivo, con minimi TFR e mensilità aggiuntive, sia contributivo, sia normativo.**

I forti dubbi interpretativi sorti avrebbero richiesto un intervento in via di prassi da parte del Ministero del Lavoro, almeno per aver la certezza che gli interventi ispettivi sulla materia seguiranno principi stabili e uniformi: al momento nulla è stato emanato, segno probabilmente delle difficoltà interpretative e di volontà politiche probabilmente divergenti.

Sono escluse da tale disposizione le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione ad albi professionali, le collaborazioni regolamentate **da contratti collettivi nazionali**, le collaborazioni prestate da **amministratori e partecipanti a collegi e commissioni di società**, le collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore delle associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, oltre alla possibilità di certificare presso apposite commissioni l'assenza dei requisiti di etero-organizzazione che fanno scattare l'applicazione del lavoro subordinato.

È bene quindi prestare attenzione alle collaborazioni ricorrenti negli studi professionali: solo l'iscrizione all'albo salva dall'applicazione delle regole del lavoro subordinato, purché siano qualificabili come rapporti di lavoro autonomo. Se, viceversa, il collaboratore non è iscritto ad un albo, potrà vantare tutti i diritti del lavoro subordinato, di carattere economico, normativo, con un notevole aumento del costo relativo al personale.

Al fine di incentivare le trasformazioni di collaborazioni di natura autonoma a rischio di riqualificazione come subordinate, o comunque che possono essere considerate etero-organizzate, l'art. 54 del D.Lgs. 81/2015 prevede **una procedura di stabilizzazione, attiva dal 2016**, con assunzione a tempo indeterminato e garanzia di occupazione per dodici mesi, mediante atti di conciliazione sottoscritti in sede protetta. La stabilizzazione comporterà l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente l'assunzione.

La stabilizzazione è compatibile, in attesa di conferme ufficiali da parte dell'INPS, con l'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, nel 2016 biennale e con il limite più che dimezzato, rispetto al 2015, pari a 3.250 euro.